

Delibera n. 124/2017

Procedimento per la definizione degli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole, e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare, avviato con la delibera n. 4/2016. Ampliamento dell'oggetto del procedimento in attuazione dell'articolo 48, comma 6, lettera b), secondo periodo, e comma 7, lettere a), b) c) ed e), del decreto-legge n. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017 e proroga del termine di conclusione.

L'Autorità, nella sua riunione del 19 ottobre 2017

VISTO il Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) e, in particolare, l'articolo 9 che impone l'obbligo di una comunicazione preventiva alla Commissione europea *“prima di adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative”* in attuazione del citato Regolamento;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea del 22 aprile 2014, COM (2014) 232 final, sull'interpretazione del citato regolamento (CEE) n. 3577/92;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge n. 201 del 2011), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), e, in particolare;

- il comma 2, lettera a), che stabilisce che l'Autorità *“provvede a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali (...) nonché, in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti”*;
- il comma 2, lettere b) e c), ai sensi del quale l'Autorità provvede a *“definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori”* nonché a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri così fissati;

- il comma 2, lettera f), che prevede che l'Autorità provvede, tra l'altro, a *“definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici”*;

VISTO

il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (di seguito: decreto-legge n. 50 del 2017), e, in particolare:

- l'articolo 27, comma 12-quater, che prevede, *inter alia*, che l'ente affidante *“si avvale obbligatoriamente di altra stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale qualora il gestore uscente dei medesimi servizi o uno dei concorrenti sia partecipato o controllato dall'ente affidante ovvero sia affidatario diretto o in house del predetto ente”*;
 - l'articolo 48, comma 6, lettera b), secondo periodo, che integra il sopra citato articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto legge n. 201 del 2011, prevedendo che sia per i bandi di gara che per i contratti di servizio esercitati *in house* o affidati direttamente *“l'Autorità determina la tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare, nonché gli obiettivi di equilibrio finanziario”*;
 - l'articolo 48, comma 7, lettere a), b), c) ed e) che introduce disposizioni in tema di svolgimento delle procedure di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, attribuendo specifiche competenze regolatorie all'Autorità, prevedendo che la stessa detti *“regole generali in materia di:*
- a) svolgimento di procedure che prevedano la facoltà di procedere alla riscossione diretta dei proventi da traffico da parte dell'affidatario, che se ne assume il rischio di impresa, ferma restando la possibilità di soluzioni diverse con particolare riferimento ai servizi per i quali sia prevista l'integrazione tariffaria tra diversi gestori e che siano suddivisi tra più lotti di gara;*
 - b) obbligo, per chi intenda partecipare alle predette procedure, del possesso, quale requisito di idoneità economica e finanziaria, di un patrimonio netto pari almeno al quindici per cento del corrispettivo annuo posto a base di gara, nonché dei requisiti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;*
 - c) adozione di misure in grado di garantire all'affidatario l'accesso a condizioni eque ai beni immobili e strumentali indispensabili all'effettuazione del servizio, anche relative all'acquisto, alla cessione, alla locazione o al comodato d'uso a carico dell'ente affidante, del gestore uscente e del gestore entrante, con specifiche disposizioni per i beni acquistati con finanziamento pubblico e per la determinazione nelle diverse fattispecie dei valori di mercato dei predetti beni;*

e) in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara, previsione nei bandi di gara del trasferimento senza soluzione di continuità di tutto il personale dipendente dal gestore uscente al subentrante con l'esclusione dei dirigenti, applicando in ogni caso al personale il contratto collettivo nazionale di settore e il contratto di secondo livello o territoriale applicato dal gestore uscente, nel rispetto delle garanzie minime disciplinate all'articolo 3, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001. Il trattamento di fine rapporto relativo ai dipendenti del gestore uscente che transitano alle dipendenze del soggetto subentrante è versato all'INPS dal gestore uscente”;

- VISTA** la delibera CIPE 9 novembre 2007, n. 111, recante “Criteri per la determinazione degli oneri di servizio pubblico e delle dinamiche tariffarie nel settore dei servizi di cabotaggio marittimo di pubblico interesse”, Pubblicata su GUCE, Serie generale, n. 50 del 28 febbraio 2008;
- VISTO** il “Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse” approvato con delibera del 16 gennaio 2014, n. 5;
- VISTA** la metodologia di analisi di impatto della regolamentazione dell'Autorità approvata con delibera n. 136/2016 del 24 novembre 2016;
- VISTA** la delibera n. 4/2016 del 28 gennaio 2016, con la quale è stato avviato il procedimento per l'adozione di misure regolatorie per la definizione degli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole, e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare, con termine di conclusione fissato alla data del 3 giugno 2016, da ultimo prorogato al 31 ottobre 2017 con delibera n. 147/2016 del 15 dicembre 2016;
- RILEVATO** che le sopra richiamate disposizioni di cui all'articolo 48, comma 6, lettera b), secondo periodo, e comma 7, lettere a), b), c) ed e) del decreto-legge n. 50 del 2017 ampliano la sfera di competenza regolatoria dell'Autorità in materia di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, estendendola ad ulteriori specifici aspetti;
- RILEVATO** in particolare che, ai sensi della suddetta normativa, rientra tra i compiti dell'Autorità:
- determinare la tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare e gli obiettivi di equilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, lettera b), secondo periodo, del decreto-legge n. 50 del 2017;
 - dettare le regole generali in materia di affidamento dei servizi di trasporto pubblico, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, lettere a), b) c) ed e), del decreto-legge n. 50 del 2017, in relazione ai requisiti dei partecipanti alle gare, all'accesso dell'affidatario ai beni immobili e strumentali indispensabili

all'effettuazione del servizio, alla facoltà di cessione della proprietà degli stessi, all'inserimento nel bando di gara di previsioni sul trasferimento del personale;

CONSIDERATO che le nuove competenze regolatorie dell'Autorità, introdotte dalle disposizioni sopra richiamate, hanno incidenza sulle misure da adottare in esito al procedimento avviato con la delibera n. 4/2016, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge n. 201 del 2011, in quanto rilevano ai fini della determinazione dei contenuti dei bandi delle gare per l'assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole, e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare;

CONSIDERATO che l'articolo 27, comma 12-quater, del decreto-legge n. 50 del 2017 contiene disposizioni per l'attribuzione, al ricorrere di determinati presupposti, delle funzioni di stazione appaltante nelle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui occorre tenere conto nel determinare, nell'ambito del procedimento di che trattasi, le modalità di costituzione delle commissioni aggiudicatrici;

RITENUTO pertanto di ampliare l'oggetto del procedimento avviato con la delibera n. 4/2016, al fine di estenderne i contenuti alle nuove competenze regolatorie dell'Autorità introdotte dalle sopra richiamate disposizioni del decreto-legge n. 50 del 2017, e che lo stesso debba altresì tenere conto delle disposizioni dell'articolo 27, comma 12-quater, del medesimo decreto-legge, ai fini degli opportuni raccordi e coordinamenti;

RITENUTO che, nonostante il procedimento di che trattasi sia stato avviato precedentemente all'adozione da parte dell'Autorità della metodologia di analisi di impatto della regolazione approvata con delibera n. 136/2016, tale metodologia debba trovare applicazione in ragione dell'inclusione, nei presupposti alla base del procedimento, delle nuove competenze regolatorie attribuite all'Autorità ai sensi delle disposizioni del decreto-legge n. 50 del 2017 sopra richiamate;

RITENUTO di prorogare la scadenza del termine di conclusione del procedimento per tenere conto della necessità di definire anche gli aspetti relativi alle nuove competenze regolatorie attribuite all'Autorità, nonché dei tempi di svolgimento delle varie fasi procedurali da espletare;

RITENUTO congruo fissare il nuovo termine di conclusione del procedimento alla data del 30 aprile 2018;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l'oggetto del procedimento avviato con la delibera n. 4/2016, per la definizione degli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole, e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare, è ampliato al fine di estenderne i contenuti alla definizione degli aspetti regolatori, in materia di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, attribuiti alla competenza dell'Autorità dall'articolo 48, comma 6, lettera b), secondo periodo, e comma 7, lettere a), b), c) ed e), del decreto-legge n. 50 del 2017; nell'ambito del procedimento si terrà conto altresì delle disposizioni introdotte dall'articolo 27, comma 12-
quater, del decreto-legge n. 50 del 2017 per gli opportuni raccordi e coordinamenti;
2. al procedimento di cui al punto 1 si applica la metodologia di analisi di impatto della regolamentazione approvata con la delibera dell'Autorità n. 136/2016 del 24 novembre 2016, individuandosi quale responsabile del relativo procedimento la dott.ssa Cinzia Rovesti; indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, telefono 011 19212521;
3. il termine di conclusione del procedimento di cui al punto 1 è prorogato al 30 aprile 2018.

Torino, 19 ottobre 2017

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi